

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 13

(Piano di azione comunale)

- 1.** Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone.
- 2.** Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.
- 3.** Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:
 - a)** agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14;
 - b)** alla mobilità veicolare di cui all'articolo 15;
 - c)** agli impianti termici civili di cui all'articolo 16.
- 4.** Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.
- 5.** Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.
- 6.** Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.
- 6 bis.** Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale

aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.

(1)

Note:

1 Comma 6 bis aggiunto da art. 181, comma 1, L. R. 26/2012